



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Roma, 8 ottobre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Prot. 149/SG/VN/rc

Oggetto: disciplina applicabile all'istituto della fusione per incorporazione

In merito ad alcune richieste di parere avanzate all'ANCI in materia di fusione e, in particolare, per quanto riguarda le fusioni per incorporazione, si specifica quanto segue. Il legislatore nazionale ha disciplinato i procedimenti di fusione dapprima con gli artt. 15 e 16 del Tuel e più recentemente con l'art. 1, commi da 116 a 134, della Legge 56/2014, introducendo anche l'istituto della fusione per incorporazione.

Pertanto, il quadro normativo vigente risulta così articolato: fusione e fusione per incorporazione. Si tratta di due tipologie di procedimento che danno luogo all'istituzione di un Comune, trovando applicazione il medesimo regime normativo in ordine ai benefici previsti dalla legge.

Si fa presente infatti che il dl 90/2014 ha esteso anche alla fusione per incorporazione il contributo straordinario per i Comuni che hanno dato luogo alla fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, del 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010. La stessa norma ha, inoltre, previsto che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'art. 15, comma 3 del Tuel.

La ratio del legislatore volta ad incentivare i processi di fusione si è resa evidente anche nella legge di stabilità per il 2014, prevedendosi uno stanziamento, aggiuntivo rispetto al milione e mezzo di euro risalenti alla legge n. 662/1996, di 30 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014-2015-2016.

Sempre nell'ottica del sostegno ai processi in esame, ha inoltre costituito un elemento di forte interesse una nuova norma sostenuta anche dall'ANCI ed inserita nella Legge di Stabilità per il 2015. Tale disposizione ha previsto che i Comuni istituiti a seguito di fusione sono soggetti al patto di stabilità interno non più dal terzo anno dalla loro istituzione bensì dal quinto anno.

Così ricostruito in sintesi il quadro normativo vigente, si ritiene che anche quest'ultima previsione si applichi alle due tipologie di fusioni sulla base di tale ragionamento sistematico.

In ordine alla fusione per incorporazione, siamo in presenza di un procedimento complesso ed articolato che interessa e coinvolge atti e soggetti diversi: i Comuni che danno vita alla fusione, nonché **la Regione che con proprio atto legislativo istituisce il nuovo Comune risultante dall'incorporazione**, all'esito positivo del procedimento come regolato appositamente dalla legge.

Appare chiaro ed indubbio, infatti, che siamo in presenza **dell'istituzione di un Comune da parte di un atto legislativo primario** e appare consequenziale che anche la norma relativa ai benefici per l'esclusione dai vincoli del PSI che si riferisce testualmente all'istituzione di un Comune, debba intendersi applicabile anche alle fusioni per incorporazione che modificano permanentemente l'assetto dei Comuni originari istituendo un diverso Ente, anche nel suo elemento costitutivo fondamentale che è il territorio.

L'ANCI in conclusione ritiene che la lettera del combinato disposto della normativa vigente non presenti incertezze circa quanto sopra esposto.

Cordialmente


Veronica Nicotra

Dott. Matteo Ricci
Sindaco di Pesaro